

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 0000918 del 07/11/2024**

STRUTTURA PROPONENTE:

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Oggetto:

SINISTRO RUBRICATO AL N. 41/2012 - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001 – AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI € 610,00, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DEL DOTT. ANDREA MINGOLI A TITOLO DI ONORARI PROFESSIONALI PER L'ATTIVITÀ ESPLETATA (FASC. 5476).

Proposta di delibera n. 0001701 del 22/10/2024

L'Estensore: FILIPPI FILIPPO

Data: 22/10/2024

Il Responsabile del Procedimento: FILIPPI FILIPPO

Il Dirigente della U.O.:

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:

Gli effetti del presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comportano costi/ricavi imputabili al bilancio dell'esercizio.

Il Direttore Amministrativo:

Parere Favorevole

Il Direttore Sanitario:

Parere Favorevole

Il Commissario Straordinario:

II DIRETTORE DELL'UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di *“servizi legali di patrocinio e connessi”*;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- in data 12/12/2014 veniva notificato presso questa Azienda il ricorso ex art. 696 bis cpc - introduttivo del giudizio civile avente R.G. n. 65271/2014 promosso, davanti al Tribunale di Roma, dagli eredi di un paziente nei confronti dell'AO SGA - con il quale veniva chiesto al Giudice adito di: *“a) procedere ad accertamento tecnico preventivo sulle cause che hanno portato al decesso del paziente; b) verificare la sussistenza di profili di responsabilità professionale nell'operato dei sanitari dell'AO SGA che ebbero in cura il paziente fino al trasferimento presso il Policlinico Gemelli (...)”*;

- il giudizio *de quo* si è concluso con il deposito di una C.T.U. che riconosceva la responsabilità dell'AO SGA per il decesso del paziente a causa della condotta dei propri sanitari;

- in data 17/11/2016, in relazione ai medesimi fatti, gli stessi soggetti notificavano a questa Azienda il ricorso ex art. 702 bis cpc, introduttivo del giudizio avente R.G. n. 48410/16, finalizzato all'accertamento della responsabilità dell'AO SGA nella causazione del decesso del paziente avvenuto in data 02/02/2011 e alla conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti, quantificati in € 442.035,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

RILEVATO che:

- a definizione del procedimento ex art. 702 bis cpc (avente R.G. n. 48410/16), il Tribunale Ordinario di Roma – XIII Sezione Civile - ha pronunciato la sentenza n.

sentenza n. 12519/2024 con la quale - recependo integralmente le conclusioni (non favorevoli all'AO SGA) rassegnate dal CTU nel proprio elaborato peritale - ha riconosciuto la responsabilità dell'AO SGA per il decesso del paziente, condannando la stessa a corrispondere, in favore dei due ricorrenti, la somma di euro 266.869,53 per ciascuno, devalutata alla data del 2.2.2011 e via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat, dalla suddetta data sino alla sentenza; sulla somma così via via rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi nella misura del 2,5% dal dì del fatto sino alla sentenza e sulla somma così liquidata, vanno calcolati gli interessi legali dalla sentenza al saldo;

CONSIDERATO

che, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di fondati e validi motivi per interporre gravame avverso la richiamata pronuncia del Tribunale di Roma, il caso è stato esaminato dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 04/09/2024, all'esito della quale:

a) rilevato come, tenuto conto delle valutazioni formulate dal dott. Emanuele Santoro (Direttore UOC di Chirurgia Generale ed Oncologica - Direttore Dipartimento di Chirurgia) - secondo il quale la CTU resa dal dott. Altieri nel giudizio ex art. 702 bis cpc risulta contestabile con riferimento sia alla censura mossa dal CTU in ordine al ritardo con cui venne eseguito l'intervento di riparazione della lesione del duodeno, sia alla censura relativa alla non corretta esecuzione del suddetto intervento riparatore - si ritengano sussistere valide e fondate argomentazioni di carattere medico-scientifico sulla base delle quale poter ragionevolmente sperare di ottenere, in sede di appello, la rinnovazione della CTU resa nel primo grado di giudizio;

b) ravvisata l'opportunità - in ragione della complessità della vicenda e dell'entità dell'importo risarcitorio che l'AO SGA è stata condannata a corrispondere a controparte - di acquisire, ad ulteriore supporto dell'atto di appello, la consulenza specialistica (second opinion) di un professionista di particolare e comprovata specializzazione nella disciplina della chirurgia d'urgenza, da individuare all'interno della SICUT (Società Italiana di Chirurgia d'Urgenza e del Trauma);

alla luce di tutto quanto sopra esposto, il CVS ha ritenuto opportuno che l'AO SGA proponga appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12519/2024;

RILEVATO

che:

- con note prot. nn. 30063, 30064 e 30065 del 06/09/2024 la proponente U.O.C. ha formalmente richiesto al Prof. Andrea Mingoli, al Prof. Eugenio Cucinotta ed al Prof. Massimo Chiarugi (che hanno ricoperto, negli ultimi tre anni, la carica di presidente della SICUT) di predisporre una consulenza specialistica medico-legale necessaria ai fini della valutazione del caso, indicando nel giorno 13/09/2024 il termine entro il quale fornire riscontro alla richiesta dell'AO SGA;

- allo spirare del predetto termine (13/09/2024) è pervenuta al protocollo generale dell'AO SGA soltanto la nota di riscontro (prot. n. 30623 del 12.09.2024) del Prof. Andrea Mingoli, con la quale il predetto professionista ha comunicato la propria disponibilità ad accettare l'incarico;

- con nota prot. n. 33417 del 07/10/2024 il dott. Mingoli ha proposto, a titolo di onorario, il compenso di € 610,00 (€ 500,00 + IVA al 22%);

- con nota prot. n. 33719 del 08/10/2024 si è provveduto a comunicare al Prof. Andrea Mingoli l'accettazione del preventivo;

PRESO ATTO

del parere medico legale reso dal suddetto specialista e trasmesso con nota prot. n. 33797 del 08/10/2024

RITENUTO di dover autorizzare il pagamento, in favore del Prof. Andrea Mingoli, dell'importo di € 610,00 (€ 500,00 + IVA al 22%) a titolo di onorari per l'attività professionale espletata;

TENUTO CONTO che:
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 610,00 (€ 500,00 + IVA al 22%) trova riferimento sul conto n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", Aut. n. 19 sub-aut. n. 98 dell'Esercizio 2024;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

di autorizzare la liquidazione ed il pagamento in favore del Prof. Andrea Mingoli di € 610,00 (€ 500,00 oltre I.V.A) a titolo di onorari per l'incarico di consulenza specialistica espletato in relazione al sinistro n. 41/2012.

L'onere lordo di € 610,00 trova riferimento sul conto patrimoniale n. 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", Aut. n. 19 sub-aut. n. 98 dell'Esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 dell'11 marzo 2024;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.